



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**I N N O M E   D E L   P O P O L O   I T A L I A N O**

**I L   T R I B U N A L E   D I   S A L E R N O**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo all'udienza del 11/01/2019 ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio iscritto al n. 5376 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2015 vertente

**T R A**

**SORVILLO Carmine**, nato il 4.6.1985 a Battipaglia (C.F.:SRVCMN85H04A717B), rapp.to e difeso dall'avv. Gaetana Mastroberardino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Mercanti, n.27;

**Ricorrente**

**E**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in pers. del Presidente, quale l.r. pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Susanna Serrelli, in virtù di procura generale *ad lites* del 23.7.2015 (rep. n. 80974) per notar Paolo CASTELLINI di Roma, ed elettivamente domiciliato in Salerno, c.so Garibaldi n. 38, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Ente;

**Resistente**

**OGGETTO:** ripetizione di indebito previdenziale.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 8.7.2015, Sorvillo Carmine agiva nei confronti dell'I.N.P.S. deducendo l'infondatezza della richiesta di restituzione da parte dell'Ente previdenziale della somma di € 918,11 asseritamente erogata in modo indebito a suo favore a titolo di disoccupazione agricola in riferimento all'anno 2012.

Segnatamente, il ricorrente evidenziava che: - aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola LENTISCO Davide, dal marzo al giugno del 2012, in qualità di operaio bracciante agricolo presso i terreni siti nel Comune di Battipaglia alla via Fasanara, per un numero complessivo di n. 51 giornate; - essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, e dunque, risultando regolarmente iscritto negli elenchi del Comune di residenza, gli era stata regolarmente riconosciuta e corrisposta dall'INPS, con riferimento appunto all'anno 2012, l'indennità di disoccupazione agricola; - l'INPS, tuttavia, con comunicazione del 5.12.2014, pervenuta il 13.1.2015, aveva provveduto a richiedergli la restituzione della somma di € 928,11, perché asseritamente percepita "in più" a titolo di disoccupazione agricola relativa al suddetto periodo con la seguente motivazione: "mancata iscrizione negli elenchi agricoli ovvero dall'avvenuta cancellazione dagli stessi"; - avverso detto provvedimento il Sorvillo aveva proposto ricorso gerarchico, che era stato respinto; - la domanda di disoccupazione presentata con riferimento all'anno in questione, però, era risultata accolta, come da comunicazione pervenuta al ricorrente in data 25.11.2014.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente deduceva il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012, per una somma pari a € 918,11 e chiedeva l'annullamento del provvedimento emesso il 5.12.2014, previa sospensione dello stesso. Si evidenziava, altresì, l'irripetibilità di detta somma ai sensi dell'art. 13 della l. n. 412/91 (per il quale non vanno restituite le somme "*corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore*").



Per tali ragioni, dunque, la difesa del Sorvillo concludeva chiedendo volersi:

<<1) accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro così come dedotto in premessa e, di conseguenza, la validità del rapporto medesimo ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie e della tutela previdenziale ed assistenziale con tutte le conseguenze di legge;

2) per l'effetto, accertare e dichiarare altresì il diritto del ricorrente a trattenere la somma di € 918,11 percepita a titolo di indennità di disoccupazione relativa all'anno 2012, anche in forza di quanto disposto dall'art. 13 l.412/1991.

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.>>*

2. Instaurato regolarmente il contraddittorio l'INPS si costituiva in giudizio deducendo, in rito: l'inammissibilità della domanda ex art. 47 DPR 639/1970; l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per difetto di previa presentazione di domanda amministrativa; la decadenza dalla possibilità di impugnare la disposta cancellazione ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970. Nel merito, eccepiva: - la prescrizione del diritto; - in via subordinata, l'infondatezza della domanda per difetto dei requisiti posto che, come si evinceva dall'allegato verbale ispettivo, era stata riscontrata una ingiustificata sproporzione numerica tra la manodopera denunciata e quella realmente rispondente alle dimensioni e condizioni del terreno, cui erano seguite dichiarazioni del titolare della ditta "Lentisco Davide" il quale aveva riferito che nel 2012 avevano lavorato per la sua azienda solo gli operai Ripa Vasile e Mounnad Mohammed. Per tutte queste ragioni, l'Ente chiedeva la reiezione sotto molteplici profili del ricorso introduttivo.

3. Comparse le parti dinanzi al G.d.L., questi rinviava all'udienza successiva autorizzando le parti al deposito di note illustrative.

All'udienza del 21.3.2017, poi, il Giudice ammetteva le prove così come articolate in atti e perciò veniva sentita come teste di parte ricorrente la sig.ra Vasile Ripa.



Dopo diversi rinvii dovuti alla reiterata assenza dei testi di parte attrice, all'odierna udienza la causa, all'esito della fase deliberativa in camera di consiglio, veniva decisa con la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice che il ricorso di parte attrice sia infondato, non essendo più sottoponibile a censura, per decadenza della parte dal potere di proporre azione giudiziaria, l'avvenuta cancellazione da parte dell'INPS delle 51 giornate lavorative dichiarate da Sorvillo Carmine presso la ditta "Lentisco Davide".

In tal senso va premesso, in punto di diritto, che secondo il condivisibile e consolidato insegnamento di legittimità, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'*accipiens* l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 11 febbraio 2016, n. 2739, nonché Cass., Sez. Un., 4 agosto 2010, n. 18046).

Orbene, come accennato, nel caso di specie il disconoscimento della disoccupazione agricola per l'anno 2012 deriva dall'avvenuta cancellazione delle n. 51 giornate lavorative dichiarate presso l'azienda "Lentisco Davide".

Ebbene, quanto alla possibilità di contestare detta cancellazione, risulta fondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970.

Ed, invero, è noto che il termine di centoventi giorni per impugnare i provvedimenti di cancellazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. nella l. n. 83 del 1970, già abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, è stato ripristinato dall'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 111 del



2011, sicché, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all'art. 252 disp. att. c.c., esso è certamente vigente dalla data della entrata in vigore della norma che lo ha reintrodotto, ossia dal 6 luglio 2011. Ne deriva che si tratta di decadenza che opera nella fattispecie, trattandosi di cancellazione disposta successivamente all'entrata in vigore della disposizione de qua.

In particolare l'art. 22, comma 1, del D.L.vo. n. 7 del 1970, prevede che: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria ... nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".

Va ricordato, poi, che l'art. 11 del D. L.vo. n. 375/93 dispone che: "*Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto*".

Occorre, altresì, rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del decr. leg.vo n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav.,



5 febbraio 2007, n. 2375; 16 gennaio 2007, n. 813).

Ovviamente, però, occorre sempre che il ricorso amministrativo sia stato presentato tempestivamente poiché è evidente che la presentazione di esso oltre il trentesimo giorno fissato dall'art. 11 cit. non può valere a rimettere in termini il ricorrente o a eludere l'applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 22 cit.

Ebbene, nell'ipotesi in esame, risulta documentalmente che l'Inps abbia proceduto alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi braccianti per l'anno 2012 mediante pubblicazione on line del 1° elenco di variazione del 2014, avvenuta sino al 15.6.2014.

A fronte di tale asserzione, la ricorrente non ha formulato alcuna obiezione, di guisa che essa deve ritenersi definitivamente acclarata e non abbisognevole di integrazione sul piano probatorio.

Rispetto a detta cancellazione, poi, il Sorvillo non risulta aver proposto ricorso amministrativo, avendo inoltrato ricorso solo in data 1.4.2015 avverso il provvedimento del 5.12.2014 con il quale veniva formulata dall'Ente richiesta di ripetizione dell'indebito in parola.

Pertanto, allorquando il ricorrente, in data 8.7.2015, ha depositato in cancelleria il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo (con la conseguente iscrizione negli elenchi braccianti delle giornate disconosciute), il termine decadenziale previsto dall'art. 22 della legge n. 80/73 era ampiamente decorso.

E' il caso di sottolineare, altresì, che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, in particolare per i disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità successive al 2011.

Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte divengono, quindi, la declaratoria di



inammissibilità della domanda di reinscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2014 e la reiezione della domanda di condanna dell'Ente al pagamento della disoccupazione agricola per la medesima annualità.

Neppure può trovare applicazione nella fattispecie, infine, l'art. 13 della L. n. 412/1991, posto che, proprio a seguito del disconoscimento del rapporto agricolo per inesistenza dello stesso non può certamente parlarsi di buona fede dell'*accipiens* dovendo il coefficiente psicologico del medesimo essere certamente qualificato in termini di dolo (per la nozione del quale come comprensiva persino della omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, si vedano, tra le altre Cass. Sez. L., n. 1919 del 25/01/2018, Rv. 647242 e Cass. Sez. L, n. 25309 del 01/12/2009, Rv. 611846).

Il ricorso va, pertanto, interamente rigettato.

Sotto il profilo della regolamentazione delle spese va evidenziato che manca in atti una formale e valida dichiarazione certificativa della ricorrente concernente la titolarità, nell'anno precedente a quello della presente pronuncia, di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del D.P.R. n. 115/02, rinvenendosi agli atti solo una autocertificazione ai fini dell'esenzione dal Contributo Unificato, di titolarità di reddito IRPEF inferiore al triplo di quello previsto per l'ammissione a G.P., ma mancando una dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non potendo bastare in tal senso la dichiarazione sottoscritta dal solo difensore del ricorrente (e non da quest'ultimo personalmente) inserita nel corpo del ricorso introduttivo non sottoscritto dalla parte.

Ne consegue che la ricorrente, pur dovendo essere tenuta indenne dal pagamento del contributo unificato, va condannata alla rifusione in favore dell'INPS delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5376 del ruolo generale lavoro dell'anno 2015, promosso da Sorvillo Carmine contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna la ricorrente, al pagamento, in favore I.N.P.S., delle spese di giudizio, che liquida in € 550,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.

Salerno, 11.1.2019.

**Il Giudice del Lavoro**

**dott. Antonio Cantillo**

